



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 5 del 30/01/2024

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno 30/01/2024, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 18:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 1830/01/2024, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARMEGGI ALESSANDRO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	MARZARO GIANMARCO	X	
5	CAMBI IACOPO		X	18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO		X
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PISANO ANGELA	X	
8	DEL CHICCA CRISTIANA	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	GIORDANI GIACOMO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Antonio Casucci

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il II Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 23 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

BETTI EMILIANO, MARROCU GIAMPAOLO, PISANO ANGELA

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CECHELLI MATTEO, PANCRAZZI FILIPPO, CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, MEUCCI GABRIELE, SCATENA LUCIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii con cui è stato stabilito che i Comuni possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro a notte;

Richiamato il comma 3 del predetto articolo a mente del quale "Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Rilevato che il regolamento statale recante la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno, previsto dal comma 3 sopracitato, da approvare con Decreto del Presidente della Repubblica, non è ancora stato emanato;

Considerato che i Comuni hanno comunque la facoltà di disporre le modalità applicative dell'Imposta con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1197, anche in caso di mancata emanazione del Decreto di cui al precedente capoverso;

Visto l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, che ha esteso l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno alle c.d. "locazioni brevi" ovvero alle locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare;

Visto l'art. 180, commi 3 e 4, del D.L.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno;

Viste:

- la Legge Regionale Toscana del 20 dicembre 2016 n. 86 e s.m.i., recante il "Testo unico del sistema turistico regionale" nonché la relativa disciplina attuativa regionale di cui al regolamento 7 agosto 2018 n. 47/R e s.m.i, ed in particolare, il sistema di classificazione delle strutture ricettive;
- la Legge Regionale della Toscana 23 giugno 2003 n. 30 e s.m.i., recante la "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana" nonché la relativa disciplina attuativa regionale di cui al regolamento 3 agosto 2004 n. 46/R e s.m.i.;

Richiamato l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, che prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie “salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Visto l'art. 4, comma 7, del D L. 50/2017 soprarichiamato che prevede la possibilità di modificare il regolamento dell'Imposta di Soggiorno indipendentemente dai termini di approvazione del bilancio;

Visto il Regolamento per L'imposta di Soggiorno, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.04.2012, come da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 89 del 27/10/2022;

Vista la determina del Dirigente del Settore Economico Finanziario, dott. Davi Gay, n. 747 del 15/07/2022 con cui si affidava, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Società delle Entrate Pisa – S.E.Pi. SpA, con sede legale in Pisa, via Battisti n. 53, il servizio inerente la gestione dell'Imposta di Soggiorno avente durata 24 mesi dalla data di perfezionamento del contratto, si assumevano i relativi impegni di spesa e si approvava lo schema di contratto;

Ritenuto opportuno, in una prospettiva di semplificazione, di maggiore proporzionalità tra le varie categorie di strutture e semplicità di calcolo, modificare il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, cogliendo l'occasione per un adeguamento delle strutture ricettive alla classificazione prevista dal Testo Unico regionale sul turismo;

Vista la relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo, trasmessaci in data 16/01/2024, registrata con ns. prot. n. 3898 del 23/01/2024, conservata in atti;

Dato atto che:

- l'art. 4, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 23/2011 prevede che siano preventivamente sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive in ordine alle modalità applicative dell'imposta di soggiorno;
- in data 18 gennaio 2024 si è tenuta una videoconferenza tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive nel corso della quale l'Amministrazione ha dato preventiva informazione in merito alle proposte di modifica della disciplina attuativa dell'Imposta di Soggiorno;

Ritenuto di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria in merito alla previsione di un'esenzione dal pagamento dell'imposta a favore dei minori fino al compimento del decimo anno di età

Ritenuto, in particolare, di prevedere:

- per le locazioni brevi una tariffazione a persona per pernottamento, in sostituzione dell'aliquota da applicare al canone/corrispettivo;
- un criterio unico di esenzione, valevole sia per le strutture ricettive che per le locazioni turistiche, per i pernotti successivi al quinto giorno consecutivo;
- l'esenzione per i minori fino al compimento del decimo anno di età.,

Ritenuto, altresì, necessario procedere:

- ad una revisione della numerazione degli articoli del presente regolamento, a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, avvenuta con deliberazione di C.C. n. 89 del 27/10/2022;
- all'adeguamento dell'allegato A) del vigente Regolamento, recante l'articolazione delle misure dell'Imposta di Soggiorno, alla classificazione delle strutture ricettive di cui al Testo Unico del sistema turistico regionale (Legge regionale 86/2016)

- all'aggiornamento alla vigente normativa degli art. 4-5 bis -8 e 13 (ex art. 14);

Vista la proposta di modifica del Regolamento allegata sub lettera B) al presente atto a farne parte integrale e sostanziale, nella quale si raffrontano il testo del Regolamento vigente con le modifiche proposte;

Sentito il Responsabile della protezione dati in merito ai profili di rilevanza del Regolamento in materia di trattamento dei dati personali;

Ritenuto per quanto sopra di modificare il vigente Regolamento dell'Imposta di Soggiorno come sopra delineato;

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ed in particolare:

- il comma 15 a mente del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentali e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere pubblicate con invio esclusivamente telematico al ministero dell'economia e delle finanze mediante apposito inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- il comma 15 quater contenente la previsione per cui, a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe inerenti l'imposta di soggiorno sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve eseguita dal MEF entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere della commissione Consiliare competente il cui verbale è conservato in atti;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

Considerato che la presente deliberazione è inerente ad un regolamento in ambito tributario, per cui necessita del parere dell'organo di revisione, per quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del sopra citato D.lgs. n. 267 del 2000;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.23 Votanti N.16

Favorevoli N.16

Contrari N.==

Astenuti N.7((Bianchi,Diversi,Taccini,Boggi,Marmeggi,Casucci,Marzaro)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e che qui si richiama integralmente,

1. di modificare il vigente Regolamento Comunale per l'Imposta di Soggiorno così come proposto nell'allegato B) al presente atto;

2. di approvare il Regolamento come sopra modificato allegato al presente provvedimento sub lettera C);
3. di dare atto che tale Regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi Entrate e Segreteria per quanto di rispettiva competenza.
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata;

Successivamente con separata votazione, con modalità elettronica, al fine di garantirne l'efficacia a decorrere dal 1° aprile 2024, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, contenente la previsione per cui, a decorrere dall'anno 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe inerenti l'imposta di soggiorno sono efficaci dal secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente il seguente esito:

Consiglieri presenti N.23 Votanti N.16
Favorevoli N.16
Contrari N.==
Astenuiti N.7(Bianchi,Diversi,Taccini,Boggi,Marmeggi,Casucci,Marzaro)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Il Vice Presidente del Consiglio
Antonio Casucci

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)